

COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITÉ

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PISTA FORESTALE CHE CONDUCE ALLA LOCALITA' NETSCHO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 in data 25.09.2023

Indice del Regolamento

Art. 1 – Principi e oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Norme di utilizzo	3
Art. 3 – Prescrizioni particolari.....	4
Art. 4 – Accettazione del regolamento	4
Art. 5 – Clausola di responsabilità.....	4
Art. 6 – Entrata in vigore.....	4

Art. 1 – Principi e oggetto del Regolamento

1. La pista forestale che conduce alla località Netscho è a disposizione dei proprietari degli immobili e dei terreni agricoli cui la pista agricola dà accesso, nonché alle persone fisiche o giuridiche espressamente autorizzate dal Sindaco. La pista agricola è liberamente accessibile alle forze dell'ordine e ai mezzi di soccorso, nel rispetto delle disposizioni in merito alle norme di utilizzo di cui all'articolo 2.
2. A seguito della valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale del progetto di mantenimento e adeguamento della pista di cantiere con trasformazione in pista agricola in Loc. Netscho, di cui al provvedimento dirigenziale dell'Assessorato Ambiente, risorse naturali e Corpo forestale – Dipartimento ambiente – Valutazione ambientale e tutela della qualità dell'aria n. 7381 in data 03.12.2019, e della successiva realizzazione dei lavori di mantenimento e adeguamento della pista agricola, di cui al Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 94 in data 19.09.2022, si redige il presente regolamento al fine di disciplinare l'utilizzo della pista agricola che conduce alla località Netscho, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle strutture regionali competenti in sede di Valutazione Impatto Ambientale (VIA).

Art. 2 – Norme di utilizzo

1. La pista forestale che conduce alla località Netscho è sottoposta alle condizioni di utilizzo determinate dal Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio con parere espresso in data 31.10.2019, allegato al PD 7381 in data 03.12.2019, nonché dalle condizioni contenute nello studio a cura del Politecnico di Torino, acquisito agli atti dell'Ente in data 16.02.2023, prot. n. 1149, e alle condizioni riportate nella relazione di sopralluogo annuale relativa al piano di gestione del rischio sulla pista di Netscho redatta da un geologo abilitato.
2. La pista forestale rimarrà chiusa al pubblico mediante sbarra dotata di chiave con accesso strettamente regolamentato agli aventi diritto.
3. La pista forestale potrà essere utilizzata esclusivamente nel periodo diurno per n. 6 (sei) mesi l'anno, previo sopralluogo annuale e disposizioni di apertura da parte del Comune.
4. All'inizio della pista, ove è posta la sbarra di accesso, deve essere posizionato un cartello che renda noto il divieto di passaggio ai non aventi diritto, il pericolo di caduta massi, nonché i limiti di utilizzo della pista.
5. La pista dovrà essere percorsa ad una velocità minima di 10 km/h con cartellonistica verticale apposita.
6. Il transito sulla pista forestale è consentito per un massimo di 770 passaggi l'anno, nel periodo di apertura.
7. È vietata la sosta lungo tutto il tracciato della pista al fine di limitare il livello di rischio.
8. Durante o in seguito a eventi metereologici (pioggia o scioglimento neve) di intensità medio-alta è vietato il transito sulla pista. Le situazioni di rischio idrogeologico, compreso quindi quello per caduta massi, sono generalmente determinate sulla base delle precipitazioni atmosferiche piovose che causano situazioni di instabilità dei suoli e degli ammassi rocciosi e fenomeni di tipo idraulico nei corpi idrici. Il rischio idrogeologico viene segnalato a livello regionale dalla Protezione civile attraverso l'emissione del bollettino di criticità idrogeologica e idraulica oppure mediante l'emissione di allerte metereologiche.
9. È necessario formare gli utilizzatori della pista, informandoli della natura del fenomeno di caduta massi, delle cause di distacco, della propagazione del fenomeno, degli scenari di pericolo che si potrebbero verificare durante il transito, delle modalità di gestione del rischio residuo e dell'importanza di comunicare ai competenti uffici comunali eventi di crollo osservati nell'area.

10. La dimensione dei veicoli ammessi sulla pista dovrà essere massimo di 5,50 m di lunghezza.

Art. 3 – Prescrizioni particolari

1. È fatto divieto agli autoveicoli di transitare sulla pista, nonché alle persone non autorizzate o non aventi diritti.
2. È fatto divieto di transitare sulla pista in periodi e orari diversi da quelli esplicitati all'articolo 2.
3. È fatto divieto di transitare sulla pista con mezzi con caratteristiche difformi da quanto esplicitato all'articolo 2.
4. A chiunque è fatto divieto di transitare sulla pista in caso di evidenti situazioni di pericolo.
5. È fatto divieto duplicare le chiavi di accesso alla pista o cedere le stesse a persone terze non aventi diritto di transito sulla pista. In caso di perdita della chiave fornita dall'Amministrazione, è possibile richiedere un duplicato, con spese a carico del richiedente, con la presentazione di una denuncia di smarrimento della chiave alle forze dell'ordine.
6. In caso di allerta per condizioni meteo avverse, l'emissione del bollettino di criticità da parte della Protezione civile, costituisce allerta per l'utilizzo dell'infrastruttura. L'Amministrazione comunale avvierà le necessarie procedure di vigilanza e di sorveglianza dell'opera, al fine di attuare le eventuali tempestive misure di intervento.

Art. 4 – Accettazione del regolamento

1. Al momento del ritiro della chiave di accesso alla pista forestale che conduce alla località Netscho, previo pagamento della somma di € 25,00 mediante avviso PagoPa a titolo di spese amministrative, i soggetti di cui all'art. 1 dichiarano di aver preso visione e accettare il presente regolamento, nonché di rispettare le disposizioni di utilizzo ivi contenute.

Art. 5 – Clausola di responsabilità

1. I proprietari degli immobili e dei terreni agricoli, nonché gli utilizzatori, debitamente autorizzati, della pista forestale di Netscho, dichiarano di sollevare l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità connessa all'utilizzo inadeguato della pista agricola e di rispettare quanto previsto agli articoli 2 e 3 del presente regolamento.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di approvazione.
2. Ogni eventuale modifica al presente regolamento è di competenza del Consiglio comunale.